

**D.M. 20 luglio 1984 <sup>(1)</sup>.**

**Integrazione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 <sup>(2)</sup>, relative al personale delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria <sup>(3)</sup>.**

-----  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1985, n. 26.

(2) Riportato al n. F/XVII.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

---

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la *legge 15 novembre 1973, n. 734*, ed in particolare l'art. 4;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146*, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della *legge 15 novembre 1973, n. 734*, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo ed agli operai dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la *legge 11 luglio 1980, n. 312*, ed in particolare gli articoli 76 e 90 i quali dispongono rispettivamente che l'indennità di rischio è attribuita anche al personale docente delle università ed istituti di istruzione universitaria e che le tabelle allegate al *decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146*, devono essere integrate al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie;

Considerato, altresì, che si è tenuto conto della direttiva della commissione (CEE) del 29 luglio 1983 (83/467/CEE) che reca adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose;

Decreta:

-----  

---

**Articolo unico.** - Le tabelle A e B allegate al *decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146* <sup>(2)</sup>, sono integrate dalle allegate tabelle A-bis e B-bis in applicazione del combinato disposto degli articoli 76 e 90 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

-----

(2) Riportato al n. F/XVII.

---

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 76 E 90 DELLA LEGGE  
11 LUGLIO 1980, N. 312**

Tabella A-bis

**Integrazioni alla Tabella A allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.***

Area funzionale tecnico-scientifica

a) Prestazioni di lavoro nei laboratori di didattica e di ricerca in cui vengono maneggiate, in via diretta e continua, anche se non contemporaneamente, le sostanze di cui alla tabella B del *decreto del Presidente della Repubblica n. 146/75*, integrata dalla tabella B-bis.

Indicazione del gruppo: IV.

b) Prestazioni di lavoro nei laboratori di didattica e di ricerca nei quali si svolgono le lavorazioni indicate nei gruppi II.1; II.2; III.1 della tabella A allegata al *decreto del Presidente della Repubblica n. 146/75*, nonché agli altri rischi contemplati nella medesima tabella A.

Indicazione del gruppo: II, III, IV, V in relazione alle attività lavorative.

Area socio-sanitaria

c) Prestazioni di lavoro nei laboratori di ricerca didattica, assistenziale e nelle strutture di ricovero e cura, dirette al paziente affetto da malattie trasmissibili a maggior rischio:

1) malattie infettive; 2) malattie tropicali; 3) tisiologia e pneumologia.

Indicazione del gruppo: IV.

d) Prestazioni di lavoro svolte: 1) nei centri di *emodialisi*; 2) nei centri *trasfusionali*; 3) nei centri *ematologici*.

Indicazione del gruppo: IV.

e) Prestazioni di lavoro nei laboratori e strutture dove si svolgono attività scientifiche, didattiche ed assistenziali comportanti i rischi indicati nei gruppi II.1.2 e III.1.

Indicazione del gruppo: II e III.

f) Prestazioni di lavoro di assistenza sanitaria svolte in camera iperbarica: gruppo V.

Indicazione del gruppo: V.

-----

---

Tabella B-bis

**Integrazioni alla Tabella B riguardante i prodotti tossici comportanti rischio alla salute e alla incolumità fisica degli addetti, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.**

*Gruppo I*

Sostanze con DL<sub>50</sub> orale ratto  $\leq 25$  mg/kg;

Sostanze con DL<sub>50</sub> per via cutanea ratto o coniglio  $\leq 50$  mg/kg;

Sostanze con CL<sub>50</sub> per inalazione ratto  $\leq 0,5$  mg/litro/4 ore

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo o per le quali esistano elementi sufficienti per ritenerle tali di cui si conoscano gli effetti mutageni sull'uomo o per le quali esistano prove sufficienti per ritenere verosimile che possano provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie;

Sostanze di cui si conoscano gli effetti teratogeni sull'uomo o che esistano prove sufficienti per stabilire un nesso causale con la comparsa di malformazioni non ereditarie nella discendenza;

Sostanze per le quali esistano valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi da quelli sopra indicati, potrebbero essere causati da una unica esposizione ai limiti sopra indicati.

*Gruppo II*

Sostanze con DL<sub>50</sub> orale ratto  $25 < DL_{50} \leq 200$  mg/kg;

Sostanze con DL<sub>50</sub> per via cutanea ratto o coniglio  $50 < DL_{50} \leq 400$  mg/kg;

Sostanze con CL<sub>50</sub> per inalazione ratto  $0,5 < CL_{50} \leq 2$  mg/litro/4 ore;

Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sulle quali tuttavia non sono ancora disponibili dati sufficienti per una valutazione completa;

Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti mutagenici, sulle quali tuttavia non sono ancora disponibili dati sufficienti per dimostrare in maniera definitiva la capacità di produrre alterazioni genetiche ereditarie;

Sostanze per cui esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi da quelli sopra elencati, potrebbero essere causati da una unica esposizione nei limiti sopra indicati;

Sostanze che potrebbero produrre gravi danni o malattie per esposizioni, ripetute o prolungate, a livelli notevolmente inferiori a quelli indicati nella presente tabella.

### *Gruppo III*

Sostanze con DL<sub>50</sub> orale ratto  $200 < DL_{50} \leq 2000$  mg/kg;

Sostanze con DL<sub>50</sub> via cutanea ratto o coniglio  $400 < DL_{50} \leq 2000$  mg/kg;

Sostanze con CL<sub>50</sub> per inalazione ratto  $2 < CL_{50} \leq 20$  mg/litro/4 ore;

Sostanze che per un'unica esposizione ai limiti sopra indicati producano danni irreversibili;

Sostanze che producano gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata alle seguenti concentrazioni:

via orale ratto  $\leq 50$  mg/kg giorno;

via cutanea ratto  $\leq 100$  mg/kg giorno;

via inalatoria ratto  $\leq 0,5$  mg/litro/6 ore giorno;

Sostanze che producano reazioni di sensibilizzazione sull'uomo con frequenza superiore a quella riscontrabile nella popolazione in generale.

-----